



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

1 SETTEMBRE 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 20

OGGETTO: RIPRESA DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE E DEI VERSAMENTI

1. PREMESSA

Dal 1° settembre 2021 ripartono le notifiche di nuove cartelle, dei fermi amministrativi, dei pignoramenti e delle verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il 31 agosto 2021 si è infatti conclusa l'ultima **sospensione dei termini di versamento**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS.

In scadenza al 31 agosto risulta anche la **rata di maggio 2020** della rottamazione ter, ma con 5 giorni di tolleranza che fanno slittare il termine al **6 settembre 2021**.

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, ha riguardato le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Per le **persone fisiche** che, alla data del **21 febbraio 2020**, avevano la **residenza** ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come "**zona rossa**" (Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

2020) e per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche che alla stessa data avevano nei medesimi comuni la sede legale o quella operativa, i termini delle **sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020**.

I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire **entro il 30 settembre 2021**.

2.1. PERDITA DEL BENEFICIO DELLA DILAZIONE

I contribuenti con piani di rateizzazione in corso alla data dell'8 marzo 2020, che non hanno effettuato i pagamenti delle rate scadenti nel periodo di sospensione decadono automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Di conseguenza, per evitare ciò, **entro il 30 settembre 2021** i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) dovranno effettuare il versamento di un **numero di rate tale che le restanti siano inferiori a 10**.

Esempio: un contribuente con un piano di dilazione in essere all'8 marzo 2020 non ha effettuato, durante il periodo di sospensione, il pagamento di **18 rate**. Entro il 30 settembre 2021, per non incorrere nella decadenza dalla rateazione, deve effettuare il versamento di **almeno 9 rate**, in modo tale che le rate non pagate, essendo inferiori a 10, non comportino la decadenza dal beneficio.

2.2. NUOVE RATEAZIONI

Presentando **apposita istanza** entro il **30 settembre 2021**, al contribuente è riconosciuta la possibilità di richiedere una **rateizzazione**.

Con riferimento alle richieste presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo in caso di debito complessivo superiore a 100.000 euro.

3. STRALCIO FINO A 5.000 EURO

Resta sospesa sino al 31 ottobre 2021 la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi (compresi quelli presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio) affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 **di importo residuo fino a 5.000 euro**.

I beneficiari di tale misura sono:

- persone fisiche che hanno percepito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta 2019;
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

4. AZIONI DI RECUPERO COATTIVO

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiarito che le **nuove procedure cautelari** (fermo amministrativo o ipoteca) o **esecutive** (pignoramento) potranno essere attivate a partire dal **1° settembre 2021**, relativamente alle cartelle che alla data di inizio della sospensione (8 marzo 2020 o



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

21 febbraio 2020) erano già scadute; per i pagamenti in scadenza dopo l'8 marzo 2020, nessuna attività di recupero coattivo potrà essere attivata prima del 30 settembre 2021.

5. NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

A partire dal 1° settembre 2021 riprenderà l'attività di notifica delle cartelle di pagamento, attraverso un piano di smaltimento che prevede una distribuzione di tali attività nel corso dei mesi.

6. ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Come definito dal Decreto Sostegni Bis:

- il **31 agosto 2021** (con **slittamento al 6 settembre 2021**) è il termine ultimo di pagamento per **la rata in scadenza il 31 maggio 2020** della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE;
- il **30 settembre 2021** (**5 ottobre 2021** con la tolleranza) è il termine ultimo di pagamento per **la rata in scadenza il 31 luglio 2020** della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE.

7. VERIFICHE DI INADEMPIENZA

Le amministrazioni pubbliche prima di effettuare qualsiasi pagamento di importo superiore a 5.000 euro devono verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari ad almeno tale importo.

8. PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

La cessazione del periodo di sospensione riguarda anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Il datore di lavoro, quindi, riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021, salvo l'eventuale pagamento del debito.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)